



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Area C – Affari generali - Servizi istituzionali per le scuole – Esami di Stato 1° e 2° ciclo –
Permessi per il diritto allo studio – Scuole non statali – Rapporti istituzionali

Via Pradello, 12– 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- VISTO** il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis";
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;
- VISTI** i provvedimenti Prot. n. 5999 del 12 agosto 2020 e n. 6196 del 19 agosto 2020 dell'USR Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo, con il quale sono state delegate le operazioni di valutazione delle domande alle scuole polo.
- VISTI** i provvedimenti di quest'ufficio III – Ambito territoriale di Bergamo Prot. n. 7019 del 01.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Lombardia - Ufficio III- Ambito Territoriale di Bergamo, ha disposto la pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo; Prot. 7239 del 03/09/2020 con cui il Dirigente dell'A.T. di Bergamo ha rettificato, con pubblicazione avvenuta in data 04/09/2020; il provvedimento prot. 7019 del 01/09/2020, Prot. 7769 del 08/09/2020 del Dirigente dell'A.T. di Bergamo che sostituisce il provvedimento prot. 7239 del 03/09/2020;
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8, comma 8 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà

comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";

VISTO l'art. 8, comma 9 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000";

VISTA la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 in cui si chiarisce che "il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda";

VISTO l'articolo 6 comma 4 O.M. 60/2020 che prevede che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";

VISTO quanto segnalato dai Dirigenti degli Istituti in relazione alla valutazione delle domande per le classi di concorso degli aspiranti di cui all'allegato elenco e ai conseguenti accertamenti sui titoli dichiarati, con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti del titolo di accesso e alle dichiarazioni mendaci, secondo la normativa sopra citata, documentazione acquisita agli atti di questo ufficio;

DISPONE

l'esclusione dei candidati come individuati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le rispettive classi di concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 per le classi di concorso ivi specificate. Restano in capo ai Dirigenti scolastici gli adempimenti conseguenti a norma dell'art. 8 comma 9 dell'O.M. 60/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III

Patrizia GRAZIANI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse*

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo – dirigente Patrizia Graziani/GG